



07278-18

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci

- Presidente -

Sent. n. sez. *LB*

Antonella Di Stasi

UP - 9/1/2018

Emanuela Gai

R.G.N. 43639/2016

Enrico Mengoni

- Relatore -

Ubalda Macrì

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis)

, nato a

(omissis)

il (omissis)

avverso la sentenza del 18/6/2014 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;

udite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. (omissis) che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. (omissis) che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 18/6/2014, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 2/10/2009 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (omissis) ed (omissis)

(omissis), per esser i reati loro ascritti estinti per prescrizione; confermava le statuizioni civili.

2. Propone ricorso per cassazione l'(omissis), a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

- violazione di legge e difetto di motivazione in punto di responsabilità. La Corte di merito avrebbe confermato la condanna senza considerare gli argomenti difensivi ed i testi a discarico (omissis) e (omissis), che avevano riferito dell'effettiva preesistenza del locale poi indicato nella progettazione che si assume falsa. Ancora, la sentenza non avrebbe valutato che, attraverso la prima delle due pratiche edilizie in esame - a contenuto del tutto veritiero - non sarebbe stato ottenuto alcun provvedimento dall'autorità comunale (la concessione in sanatoria sarebbe stata rilasciata nell'ambito della seconda procedura), sì da non potersi configurare il delitto contestato nei termini del falso per induzione. L'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria, inoltre, impedirebbe di configurare il reato di cui all'art. 483 cod. pen., attestando - i grafici - una situazione reale;

- violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alle statuizioni civili, che sarebbero state confermate pur difettando qualsivoglia prova di un danno patito dalle parti civili costituite; al riguardo, peraltro, non potrebbe esser condiviso l'assunto - di cui alla sentenza - in forza del quale sarebbe sufficiente un danno potenziale, del quale, peraltro, l'istruttoria non avrebbe fornito alcuna conferma.

Si chiede, pertanto, l'annullamento della decisione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso risulta parzialmente fondato.

Con riguardo alla prima doglianza, che di fatto invoca l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. pen. (attesa la già dichiarata prescrizione di tutti i reati), osserva il Collegio che la stessa avrebbe potuto esser pronunciata soltanto in presenza di una chiara evidenza assolutoria, immediatamente ricavabile dagli atti utilizzati dal Collegio; ciò, in adesione al consolidato principio secondo cui la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (tra le molte, Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv. 259445; Sez. 1, n. 43853 del 24/9/2013, Giuffrida,



Rv. 258441). Con ancor maggior incisività, questa Corte – peraltro nel suo supremo Consesso – ha quindi affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "*ictu oculi*", che a quello di "apprezzamento" e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

4. Ciò premesso in termini generali, ritiene la Corte che il Collegio di Napoli abbia fatto buon governo di questi principi, redigendo al riguardo una motivazione del tutto adeguata; in particolare, ed anche richiamando sul punto la pronuncia di primo grado, ha ribadito la responsabilità del ricorrente con argomento oltremodo congruo, fondato su concreti elementi dibattimentali e privo di qualsivoglia illogicità manifesta. Come tale, dunque, non censurabile.

5. In particolare, la sentenza ha premesso che: 1) la richiesta di concessione edilizia presentata dall' (omissis) il (omissis) - che conteneva espresso richiamo alla l.r. n. 15 del 2000 in tema di recupero abitativo dei sottotetti, della quale si voleva evidentemente beneficiare - attestava falsamente la presenza di un terrazzo coperto nell'angolo sud-ovest dell'immobile di cui era prossimo all'acquisto, con indicazione di relative altezze di gronda e di colmo; 2) il successivo 1°/3/2002, peraltro, il ricorrente - senza attendere la definizione della precedente pratica - aveva proposto istanza di permesso di costruire in sanatoria, concernente il recupero abitativo del medesimo sottotetto; il 18/4/2002, il (già) coimputato (omissis) - responsabile dell'ufficio tecnico comunale - aveva rilasciato il permesso in sanatoria n. (omissis), che attestava - tra l'altro, l'esistenza del sottotetto stesso alla data del 17/10/2000 (data ultima per poter beneficiare degli effetti della già citata l.r. n. 15 del 2000).

6. Ciò premesso, la sentenza impugnata - così confermando il primo *decisum* - ha rilevato che il compendio probatorio aveva dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'inesistenza del sottotetto in esame in epoca anteriore al giugno 2001 e, del pari, la sicura falsità dei grafici prodotti a corredo dell'istanza di concessione. Ancora, la pronuncia ha evidenziato l'inesistenza del sottotetto anche al 17/10/2000, come emergeva dalla mancata menzione dello stesso nel contratto preliminare di compravendita del 24/10/2000, tra tale (omissis) ed il ricorrente, quel che neppure questo pare aver mai contestato. Di seguito, il Collegio di merito ha sottolineato che la diversa tesi difensiva, basata



sulla preesistenza di un vano coperto fatiscente e poi crollato, non aveva trovato alcun riscontro dibattimentale, neppure da parte dei testi a discarico.

Argomento congruo, logico e fondato su oggettivi riscontri, dunque; quel che, all'evidenza, esclude ogni intervento dell'art. 129, comma 2, cod. pen., del quale non ricorre il necessario presupposto dell'evidenza della "non colpevolezza". E senza che, peraltro, a tale difforme conclusione si possa pervenire attraverso un nuovo esame delle testimonianze indicate nel ricorso, poiché inammissibile in questa sede; al riguardo, infatti, occorre ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

7. Del pari, quanto alla qualificazione giuridica della condotta, rileva il Collegio che la doglianza qui proposta non può esser accolta; come ben affermato dalla Corte di merito, infatti, l'istanza presentata nel giugno 2001 aveva comunque avviato l'*iter* amministrativo che aveva poi condotto alla concessione edilizia in sanatoria n. (omissis) (al punto che – come ben si legge nella prima sentenza – la richiesta di concessione edilizia in sanatoria era stata espressamente indicata dal ricorrente come "identica riproposizione dei lavori da realizzarsi" con la precedente pratica del 22/6/2001), sì da contribuire casualmente non solo al falso ex art. 483 cod. pen., ma anche al contestato falso per induzione, consumato attraverso la produzione di documentazione (che forniva una inesatta informazione sullo stato dei luoghi) concretamente idonea a trarre in inganno i componenti della commissione comunale, che avevano poi rilasciato la concessione in sanatoria.

Dal che, l'infondatezza del motivo di gravame.

8. Con riguardo, invece, all'ultima censura, in punto di statuizioni civili, ritiene la Corte che la stessa debba essere accolta, sì da imporsi sul punto l'annullamento della sentenza con rinvio.

Al riguardo, occorre premettere che i Giudici del merito, pur pervenendo sul punto alla medesima conclusione, hanno seguito percorsi logici differenti; mentre infatti il Tribunale aveva riconosciuto l'esistenza di un danno in favore della parte civile (proprietaria di un immobile al piano terra del fabbricato) "derivante dall'appesantimento della struttura conseguente all'abusiva realizzazione del sottotetto e dal turbamento dell'euritmia della costruzione", la Corte di appello ha superato tali caratteri, sostenendo al riguardo sufficiente un danno solo

potenziale ("L'abuso edilizio...ha integrato un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose per il proprietario dell'appartamento sito nello stesso edificio") o, comunque, legato a profili diversi da quelli valorizzati dal primo Giudice ("Anche a voler prescindere da problemi statici e di sicurezza...un aumento di volumetria dell'appartamento sovrastante è idoneo a comportare una diminuzione di amenità del luogo a causa dell'aumento della rumorosità e un danno figurativo per il condomino derivante dalla minore irradiazione solare").

Orbene, tali affermazioni non possono essere accolte.

Quanto al danno potenziale, infatti, lo stesso (pur sufficiente in linea astratta, come da Sez. 3, n. 36350 del 23/3/2015, Bertini, Rv. 265637) risulta del tutto slegato da una verifica concreta, invero neppure richiamata; ossia, non si specifica in forza di quale rapporto l'abuso edilizio (relativo ai reati contestati) sarebbe idoneo a cagionare un danno al bene di proprietà della parte civile, anche solo in via potenziale. Quanto, poi, al riferimento all'amenità del luogo o all'irradiazione solare, trattasi di affermazioni all'evidenza apodittiche, con riguardo alle quali manca ogni riferimento istruttorio o significativo dato di fatto.

Dal che, l'annullamento della sentenza impugnata *in parte qua*, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, e rigetto nel resto.

#### **P.Q.M.**


Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018



Il Consigliere estensore

Enrico Mengoni



Il Presidente

Luca Ramacci





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE**.

Roma, 15 febbraio 2018

La presente copia si compone di 5 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92